Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Mercoledì 29 marzo** — **Numero 74**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 80
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 336 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2049, 2 ottobre 1919, n. 2074, 23 ottobre 1919, n. 1971, 7 giugno 1920, n. 739, 16 gennaio 1921, n. 10, 24 agosto 1921, n. 1184;

Veduto il R. decreto 13 maggio 1920, n. 712;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La quota di aumento di stipendio eccedente le L. 2000, di cui agli articoli 23 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2049; 32 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074 e 7 del R. decreto 13 maggio 1920, n. 712, è corrisposta a tutti indistintamente gli impiegati che ne hanno diritto al compimento dell'anno dalla data di applicazione delle tabelle organiche.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 278 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge 25 febbraio 1904, n. 57, recante modificazioni ed aggiunte alle disposizioni intorno alla assistenza e vigilanza ed alla igiene degli abitati nei Comuni del Regno, approvato con Nostro decreto 19 luglio 1906, n. 466;

Udito il parere della Giunta del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al 1° e 2° comma dell'art. 36 del regolamento approvato col R. decreto 19 luglio 1906, n. 466 sono sostituite le seguenti disposizioni:

Ad ogni commissario che lo richieda, verrà corrisposta una indennità di lire dieci se impiegato dello Stato o delle Amministrazioni indicate all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, di lire quindici, se estraneo alle dette amministrazioni, per ogni giorno di adunanza anche se nella giornata la Commissione abbia tenuto più riunioni.

Ai commissari non residenti nel luogo di riunione della Commissione spettano inoltre, se impiegati dello Stato o delle altre Amministrazioni sovracitate le indennità di viaggio e di soggiorno che loro competono a norma delle disposizioni in vigore; se estranei alle Amministrazioni stesse, le indennità di viaggio e di soggiorno determinate, per le missioni fuori residenza compiute dagli estranei all'Amministrazione nell'interesse dei servizi della sanità pubblica, a termine dell'articolo 12 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

L'indennità complessiva di ciascun commissario non potrà mai eccedere le lire duecentocinquanta; e su parere motivato del medico provinciale, verrà dal prefetto liquidata e messa a carico dell'Ente che stipendia la condotta o le condotte, per le quali è stato provveduto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 329 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205;

Visto il R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sull'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea e il R. decreto 31 maggio 1912, n. 781, col quale vengono modificati alcuni articoli del detto ordinamento giudiziario;

Udito il governatore dell'Eritrea;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 55 dell'ordinamento giudiziario per l'Eritrea, approvato col R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, e modificato col successivo R. decreto 31 maggio 1912, n. 781, è così modificato:

Art. 55.

« In mancanza od impedimento del procuratore del Re regge l'ufficio del pubblico ministero e ne esercita le funzioni uno dei funzionari dell'Amministrazione civile della Colonia, destinato con decreto del governatore su proposta del giudice della Colonia e del procuratore del Re titolare ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 2140 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1918,

n. 265, col quale, durante il periodo della guerra e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, venivano apportate modificazioni alla normale tabella organica del personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1920, n. 1389, col quale veniva stabilità la cessazione dello stato di guerra per ogni effetto col 31 ottobre 1920;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire dal 30 aprile 1921 l'ordinamento del personale direttivo dei Depositi cavalli stalloni torna ad essere determinato in conformità del previsto del Regio decreto 9 ottobre 1903, n. 352, modificato dal decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 746.

Art. 2.

Gli ufficiali che alla data del 30 aprile 1921 risultavano in eccedenza a detto ordinamento saranno conservati in soprannumero per essere dispensati dal servizio attivo permanente nel termine massimo di tempo e colle forme stabilite dal R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, salvo che prima di detto termine non debbano cessare dal servizio attivo permanente e dall'appartenere al personale direttivo dei Depositi per altri motivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO — MAURI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 273. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, la Cassa scolastica presso il R. liceo-ginnasio « Vittorio Emanuele », di Napoli, viene eretta in Ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

N. 283. Regio decreto 16 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri la circoscrizione territoriale della cancelleria consolare della Regia Legazione a Vienna, già comprendente l'Alta e Bassa Austria, viene estesa anche alla regione del Burgenland.

N. 286. Regio decreto 19 febbraio 1921, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la « Fondazione Zanardi Landi », costituita coll'offerta di L. 3000 nominali fatta dal brigadiere generale Zanardi Landi cav. Vittorio a favore della Legione allievi carabinieri reali in Roma, viene eretta in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 296. Regio decreto 19 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, si sopprime il Collegio di probiviri per l'industria della concia delle pelli con sede in Sestri Ponente.

N. 298. Regio decreto 19 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile « Regina Elena » di Oschiri è eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 299. Regio decreto 9 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il lascito dotalizio Ziccardi, in Solofra, viene eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 300. Regio decreto 9 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il legato dotalizio Lorenzo Belmonte, in Napoli, viene eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

N. 301. Regio decreto 9 febbraio 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il lascito dotalizio Carella in Napoli, è eretto in Ente morale e concentrato nella locale Congregazione di carità.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 gennaio 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Petrella Tifernina (Campobasso).

SIRE!

L'attuale Amministrazione del comune di Petrella Tifernina si è rivelata - come è stato accertato da un'inchiesta disposta dal prefetto di Campobasso nell'agosto scorso - inadatta al buon governo della cosa pubblica.

Negativa infatti è stata la sua opera, specie sull'imposizione dei tributi, sicchè il regolare funzionamento di tutti i pubblici servizi della civica azienda è stato compromesso ed ogni iniziativa nel compimento di opere di pubblico interesse è mancata, mentre le condizioni finanziarie sono critiche.

Contestati i risultati dell'inchiesta, l'Amministrazione non ha dato giustificazioni esaurienti.

Ciò stante ed anche per le condizioni di ordine pubblico che è stato recentemente turbato, si rende urgente ed indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente nomina di un R. commissario.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato, emesso nell'adunanza del 4 gennaio corr., l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Petrella Tifernina, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Pitzurra Ovidio, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 dicembre 1921, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Orsogna (Chieti).

SIRE!

Il Consiglio comunale di Orsogna, in seguito ad una scissione verificatasi nella maggioranza, si è trovato diviso in tre gruppi antagonistici ed inconciliabili; per modo che nessun provvedimento viene più adottato, e la vita amministrativa dell'Ente è completamente paralizzata.

D'altra parte poi le tumultuose ed infruttuose sedute consiliari, e la stasi delle funzioni amministrative, hanno continua e profonda ripercussione nella popolazione, che prende viva parte alle lotte amministrative, così da creare un permanente pericolo nell'ordine pubblico.

Per ovviare a tale stato di cose, si rende indispensabile, siccome pure ha ritenuto il Consiglio di Stato nella seduta del 14 dicembre corrente anno, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Orsogna, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Antonio Brissa è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fano (Pesaro).

SIRE!

Una inchiesta eseguita recentemente sul funzionamento della Amministrazione comunale di Fano, ha messo in luce le gravi condizioni in cui versa la finanza comunale.

A quell'epoca infatti, mentre il credito del tesoriere verso il comunale ammontava a quasi L. 150.000 ed i mandati non estinti a L. 276.608,87, il debito fluttuante dell'azienda si aggirava intorno alle L. 500.000 e le spese da fronteggiare con mutui ascendevano a 3.000 000 circa.

Tale critica situazione era stata determinata dal fatto che, avendo il Consiglio comunale elevato di colpo la sovrimposta fondiaria di circa tre volte in confronto dell'anno precedente, i contribuenti, ritenendo non giustificato tale gravoso inasprimento hanno non solo prodotto contro di esso gravame alla 5ª sezione del Consiglio di Stato, che peraltro, ha respinto il ricorso medesimo, ma si sono altresì rifiutati persino di pagare alla scadenza le rate di fondiaria e ciò nonostante che l'autorità tutoria avesse falcidiato la somma stanziata in bilancio per sovimposta terreni. A ciò deve aggiungersi che l'Amministrazione ha inoltre in programma l'abolizione della barriera daziaria che, se attuata, apporterebbe una sicura e rilevante perdita al Comune.

Malgrado le gravi difficoltà finanziarie in cui si trova l'Azienda comunale, l'Amministrazione comunale non ha saputo affrontare la soluzione del personale municipale, licenziando gli avventizi e ciò mentre non si trovano i fondi per corrispondere l'indennità caro viveri agli impiegati.

Fondate sono infine risultate le critiche per avere l'Amministrazione appaltato a trattativa privata la costruzione del mercato coperto con un contratto che non è stato approvato dall'autorità tutoria. L'Amministrazione comunale a cui sono state contestate le risultanze di tale richiesta, non ha addotte giustificazioni esaurienti.

Data la situazione assai difficile che, per le accennate circostanze si è andata formando, non resta che addivenire, anche per ragioni di ordine pubblico, allo scioglimento del Consiglio

comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

Al che provvede, su conforme parere del Consiglio di Stato reso in adunanza del 14 dicembre corrente, l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico delle legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fano, in provincia di Pesaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Giuseppe Giannelli, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 19 febbraio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cerreto Guidi (Firenze).

SIRE!

Avendo nell'aprile 1921 la Giunta municipale di Cerreto Guidi rassegnato le dimissioni in seguito alla intervenuta sospensione del sindaco, che era stato tratto in arresto per grave reato, il prefetto dovè affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione di quel a civica Azienda.

E poichè per dimissioni ed altre cause, dei 20 consiglieri assegnati per legge al Comune ne sono ora rimasti in carica soltanto 9, e, così il consesso non può funzionare secondo legge, mentre, d'altra parte, nè le condizioni dell'ordine pubblico consentono di indire le elezioni suppletive per la ricostituzione della normale rappresentanza, nè la provvisoria gestione del commissario prefettizio, dati i provvedimenti, che nell'interesse dell'Ente occorre adottare, può prolungarsi a tempo indeterminato, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 febbraio 1922, provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cerreto Guidi, in provincia Firenze, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giulio Franceschi è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il minist o segretario di Sta o per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 febbraio 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Riolo dei Bagni (Ravenna).

SIRE!

In seguito ai gravi incidenti verificatisi nell'ottobre 1921 nel comune di Riolo dei Bagni, il prefetto dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione di quella civica azienda, la quale, per intervenute dimissioni ed arresti di taluni suoi amministratori, si era trovata nell'impossibilità di funzionare.

Attualmente, dei 20 consiglieri assegnati per legge al Comune 2 soli sono rimasti formalmente in carica, e non potendosi, date le condizioni locali dell'ordine pubblico, fare subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre nell'interesse dell'Ente, urge dare alla straordinaria gestione un più organico assetto, si rende indispensabile, siccome ha pure ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 gennaio 1922, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge

comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rioló dei Bagni, in provincia di Ravenna, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Mangiarotti Onorato è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 febbraio 1922, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari straordinari di Longone Sabino (Perugia), Sedriano (Milano) e Magenta (Milano).

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Longone Sabino (Perugia), Sedriano (Milano) e Magenta (Milano) non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Longone Sabino (Perugia), Sedriano (Milano) e Magenta (Milano);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, ed il successivo in data 31 dicembre 1919, n. 2578;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1920 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 16 giugno 1920, n. 141;

Di concerto con i ministri delle finanze e dell'istruzione pubblica;

DECRETA:

È revocata l'assegnazione della Villa di Poggio a Caiano, con giardino, nella provincia di Firenze, all'Opera nazionale per la assistenza civile e religiosa degli orfani dei morti in guerra.

La Villa stessa è assegnata in uso al Ministero della istruzione pubblica (Sottosegretariato per le antichità e belle arti).

Alla utilizzazione delle parti reddittizie dell'immobile provvederà il Ministero delle finanze (Direzione generale del Demanio), inteso il Sottosegretariato predetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*.

Roma, 31 gennaio 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.
Il ministro delle finanze
SOLERI.
Il ministro dell'istruzione pubblica
CORBINO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA MARINA

COMUNICATO

Su proposta del ministro della marina, di concerto coi ministri del lavoro e dei lavori pubblici, con decreto Reale del 28 marzo corrente, registrato il 29 successivo alla Corte dei conti, viene disposto che, fino a quando non sia provveduto per legge all'ordinamento del lavoro nei porti del Regno, la disciplina del servizio carico e scarico, trasporto e deposito delle merci nell'ambito del porto di Napoli è affidata all'Ente autonomo del porto stesso.

Le relative controversie saranno risolute da una Commissione paritetica, composta dei rappresentanti delle Cooperative interessate e presieduta dal presidente dell'Ente Portuale.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto dell' 8 settembre 1921:

Cannizzaro Giovanni, agente delle Imposte dirette, in aspettativa per motivi di salute a tutto il 20 agosto 1921, è, a sua domanda, confermato in tale stato a tutto il 31 ottobre detto anno

Con RR. decreti del 22 novembre 1921:

Giuffrè Ernesto, archivista delle Imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, confermato in aspettativa per altri sei mesi dall' 11 novembre 1921 a tutto il 10 maggio 1922.

Campo Antonino, applicato delle Imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa per sei mesi dal 1° novembre 1921 a tutto il 30 aprile 1922.

Con R. decreto del 24 novembre 1921:

De Vita Francesco, agente delle Imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa dal 7 novembre 1921 a tutto il 6 febbraio 1922.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Anelli Enrico, agente delle Imposte dirette, è, a sua domanda e per infermità, collocato in aspettativa dal 1° maggio 1921.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 24 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	177 —	Dinari	—
Londra	85 77	Corone jugoslave	—
Svizzera	380 32	Belgio	165 75
Spagna	305 —	Olanda	7 44
Berlino	5 78	Pesos oro	16 23
Vienna	0 30	Pesos carta	7 14
Praga	35 —	New York	19 537

Oro 376 97

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	70 84	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 91	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 25 marzo 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	175 75	Dinari	—
Londra	85 81	Corone jugoslave	—
Svizzera	380 37	Belgio	164 50
Spagna	305 —	Olanda	—
Berlino	5 83	Pesos oro	—
Vienna	0 30	Pesos carta	—
Praga	35 —	New York	19 55

Oro . . . . . . 377 22.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	68 89	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 13	—

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio.

Con decreto del ministro del tesoro in data 24 marzo 1922 il signor Spinelli dott. Luigi, notaio residente ed esercente in Modena, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 28).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 219 — Data della ricevuta: 18 novembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione della ricevuta: Balladelli Luciano di Spiridione — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 85 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 521 — Data della ricevuta: 6 marzo 1885 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Presidente della Congregazione di carità di Quarto al Mare — Titoli del debito pubblico: al nominativo 1 — Ammontare della rendita L. 275 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1882.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 marzo 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

CONCORSI

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Cingia de' Botti	Cremona	1	Domenica dalle ore 10 alle 14.
Sogliano al Rubicone	Forlì	1	Giovedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Domenica dalle ore 10 alle 12.
Torre del Greco	Napoli	1	Martedì, giovedì, sabato e la domenica a turno dalle ore 9 alle 13.
Camugnano	Bologna	1	Domenica dalle ore 10 alle 13.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Brescia	Brescia	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Comeglians	Udine	1	Domenica, lunedì e martedì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Sassuolo	Modena	1	Martedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Pellaro	Reggio Calabria	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Canneto sull'Oglio	Mantova	1	Domenica dalle ore 9 alle 12.
Chiaravalle	Ancona	1	Martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.
Villa Minozzo	Reggio nell'Emilia	1	Giovedì e Domenica dalle ore 9 alle 12.
Ciriè	Torino	1	Venerdì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Vittoria	Modica	1	Martedì, mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Ferentino	Frosinone	1	Sabato e domenica dalle ore 9 alle 14

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quali risulti che 'aspirante é inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto tesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-egge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.